Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI — **Roma — Lunedì, 16 marzo 1925** — **Numero 62**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Cesari* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *B. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*) — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone* — Ferrara: *Taddei Soati* — Firenze: *A. Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti* — Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa Carrara: *B. Medici* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *B. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Entro il corrente mese sarà iniziato il servizio di vendita dei ***BUONI POSTALI FRUTTIFERI****, nominativi a taglio fisso, non cedibili, non sequestrabili, esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie presente o futura, con interesse graduale e composto.*

I BUONI POSTALI FRUTTIFERI *da* ***L. 100, L. 500*** *e* ***L. 1000*** *possono essere acquistati al loro valore nominale presso qualsiasi* ***Ufficio postale del Regno e delle Colonie;*** *e così pure, presso qualsiasi Ufficio, possono essere rimborsati* ***in qualunque momento*** *insieme con gli interessi maturati fino al giorno della riscossione.*

A seconda del tempo trascorso tra la data di emissione e quella del rimborso, vengono corrisposte per ciascun buono le somme indicate nelle seguenti tabelle:

BUONI DA L. 100

entro	2 mesi dall'emissione	L.	100 —	
dopo	2 »	»	100,50	
»	4 »	»	101 —	
»	6 »	»	101,60	
»	8 »	»	102,10	
»	10 »	»	102,70	
»	un anno	»	103,50	
»	14 mesi	»	104 —	
»	16 »	»	104,70	
»	18 »	»	105,40	
»	20 »	»	106,20	
»	22 »	»	107 —	
»	2 anni	»	108,10	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato
»	3 »	»	113,50	
»	4 »	»	118,90	
»	5 »	»	124,60	
»	6 »	»	130,20	
»	7 »	»	136 —	
»	8 »	»	142,20	
»	9 »	»	148,60	più L. 1,30 per ogni successivo bimestre maturato
»	10 »	»	156,60	
»	11 »	»	164,60	
»	12 »	»	172,80	
»	13 »	»	180,90	
»	14 »	»	189 —	più L. 1,70 per ogni successivo bimestre maturato
»	15 »	»	199,30	
»	16 »	»	209,70	
»	17 »	»	220,10	
»	18 »	»	230,50	
»	19 »	»	241,50	
»	20 »	»	252,90	

BUONI DA L. 500

entro	2 mesi dall'emissione	L.	500 —	
dopo	2 »	»	502,50	
»	4 »	»	505 —	
»	6 »	»	508 —	
»	8 »	»	510,50	
»	10 »	»	513,50	
»	un anno	»	517,50	
»	14 mesi	»	520 —	
»	16 »	»	523,50	
»	18 »	»	527 —	
»	20 »	»	531 —	
»	22 »	»	535 —	
»	2 anni	»	540,50	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	3 »	»	567,50	
»	4 »	»	594,50	
»	5 »	»	623 —	
»	6 »	»	651 —	
»	7 »	»	680 —	
»	8 »	»	711 —	
»	9 »	»	743 —	più L. 6,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	10 »	»	783 —	
»	11 »	»	823 —	
»	12 »	»	864 —	
»	13 »	»	904.50	
»	14 »	»	945 —	più L. 8,50 per ogni successivo bimestre maturato
»	15 »	»	996,50	
»	16 »	»	1048,50	
»	17 »	»	1100,50	
»	18 »	»	1152,50	
»	19 »	»	1207,50	
»	20 »	»	1264,50	

BUONI DA L. 1000

entro	2 mesi dall'emissione	L.	1000 —	
dopo	2 »	»	1005 —	
»	4 »	»	1010 —	
»	6 »	»	1016 —	
»	8 »	»	1021 —	
»	10 »	»	1027 —	
»	un anno	»	1035 —	
»	14 mesi	»	1040 —	
»	16 »	»	1047 —	
»	18 »	»	1054 —	
»	20 »	»	1062 —	
»	22 »	»	1070 —	
»	2 anni	»	1081 —	più L. 9 per ogni successivo bimestre maturato
»	3 »	»	1135 —	
»	4 »	»	1189 —	
»	5 »	»	1246 —	
»	6 »	»	1302 —	
»	7 »	»	1360 —	
»	8 »	»	1422 —	
»	9 »	»	1486 —	più L. 13 per ogni successivo bimestre maturato
»	10 »	»	1566 —	
»	11 »	»	1646 —	
»	12 »	»	1728 —	
»	13 »	»	1809 —	
»	14 »	»	1890 —	più L. 17 per ogni successivo bimestre maturato
»	15 »	»	1993 —	
»	16 »	»	2097 —	
»	17 »	»	2201 —	
»	18 »	»	2305 —	
»	19 »	»	2415 —	
»	20 »	»	2529 —	

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 494.

RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1925, n. 258.

Provvedimenti tributari in materia di bollo, scambi commerciali, concessioni governative, assicurazioni, negoziazione e teatri.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re in udienza del 5 marzo 1925 sul decreto relativo a nuovi provvedimenti tributari in materia di tasse.

SIRE,

Allo scopo di ottenere nuovi cespiti di entrata lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della Maestà Vostra, aumenta le aliquote di tassa di bollo per alcuni atti che non avevano finora subito aggravio, ed organizza con nuove norme la riscossione della tassa scambi sulle importazioni allo scopo di assicurarne la percezione, come pure provvede a proporzionare la tassa di concessione governativa sulle varie specie di porto d'arme.

Per la retta applicazione del disegno di decreto gioverà accennare, qui di seguito sommariamente, ai motivi delle singole disposizioni.

CAPO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSA DI BOLLO.

Assegni bancari.

L'art. 1 provvede ad una più razionale tassazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio.

Attualmente i detti assegni sono soggetti alla sola tassa fissa di bollo di cent. 20, di che all'articolo 35 della tariffa allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Considerato che nella pratica commerciale e bancaria i detti assegni vengono sovente rilasciati in luogo di vere e proprie cambiali e che nei pagamenti effettuati a loro mezzo viene elusa ogni tassa per la quietanza relativa della quale l'assegno fa le veci, si è ritenuto opportuno di assoggettare tali titoli, quando non siano emessi sopra banche o banchieri o comunque sopra istituti di credito, in aggiunta alla tassa fissa suddetta, ad una tenue tassa di bollo di quietanza di centesimi 10 fino a L. 100, di centesimi 50 fino a L. 1000, e di L. 1 per gli importi superiori a L. 1000.

Vaglia cambiari. Fedi di credito ed assegni circolari.

Come conseguenza della disposizione con la quale si è aggravata la tassa di bollo sugli assegni bancari, rendesi necessario aumentare anche la tassa di bollo sui vaglia cambiari degli istituti di emissione, sulle fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e sugli assegni circolari emessi dagli istituti ordinari e cooperativi di credito, dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà (articoli 36 e 37 della vigente tariffa del bollo) tenuto conto che la tassa presentemente applicata sugli assegni in modo virtuale sostituisce quella ordinaria di bollo su ogni titolo.

Ciò stante le aliquote della tassa proporzionale sui detti titoli da riscuotersi in modo virtuale a norma della vigente legge del bollo sono state così aumentate:

Vaglia cambiari e fedi di credito degli istituti di emissione da L. 2.70 per mille a L. 4 per mille;

Assegni circolari degli istituti ordinari e cooperativi da L. 4 per mille a L. 6 per mille.

Bollo sugli estratti e copie di conti e lettere di accreditamento e addebitamento.

L'art. 3 porta da 10 a 20 centesimi la tassa di bollo sulle copie ed estratti di conto, e lettere di accreditamento e addebitamento in conto corrente, documenti di largo uso disponendo altresì che la tassa venga riscossa per ogni esemplare.

Bollo sui documenti fra le case madri e le filiali.

Le note, conti, fatture, distinte e simili documenti rilasciati nei rapporti fra le ditte commerciali e industriali e le proprie filiali, succursali, rappresentanze e stabilimenti non costituiscono scambi,

quando tali ausiliari del commercio si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 7 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273 e pertanto i detti documenti sono esenti da tassa di scambio.

A norma quindi delle vigenti disposizioni sui documenti accennati, quando contengono indicazioni di prezzo o valore, sebbene tale indicazione sia a scopo puramente contabile, è dovuta la tassa normale di bollo di L. 0.30 per mille.

L'asprezza ed il rigore di tale criterio, logittimo del resto a norma della vigente legge, sono evidenti: e pertanto, si è provveduto con l'art. 4 ad eliminare tale gravezza assoggettando tali note, conti e fatture ad una tenue tassa di bollo col massimo di L. 1, qualunque sia l'ammontare dei prezzi o valori espressi nel documento.

Tale provvedimento apporterà un beneficio all'Erario, in quanto le ditte industriali che, per sottrarsi all'onerosa tassa di bollo di L. 0.30 per mille su tali documenti, la cui emissione non è obbligatoria, ora ricorrono a semplici note di consegna o a forme varie di corrispondenza commerciale esente da ogni tassa di bollo, potranno per l'avvenire liberamente emettere, nei rapporti di cui trattasi, regolari fatture data la tenue tassa cui sono soggette.

Bollo sui ricorsi straordinari al Re.

I ricorsi straordinari al Re sono attualmente soggetti alla tassa di bollo di L. 3 e nessuna altra tassa è dovuta sia per la istruttoria che per la decisione del ricorso.

Tale tassa è troppo esigua paragonata alle spese di cancelleria necessarie per espletare i ricorsi della specie.

A ciò si provvede elevando la tassa di bollo sui ricorsi e relative copie da L. 3 a L. 6 per ogni foglio, ed assoggettando inoltre gli stessi ricorsi alla tassa fissa di L. 50.

Bollo sui mandati alle liti in cassazione.

L'art. 6 non ha che un carattere interpretativo richiesto dal Ministero della giustizia.

Bollette dei pesi pubblici.

Fra le pochissime tasse di bollo rimaste ad un soldo vi è quella sulle bollette dei pesi pubblici.

Tale tassa può portarsi a 10 centesimi.

Infortuni degli operai sul lavoro.
Atti delle cause.

Con l'art. 8 interpretando gli articoli 13 e 35 della legge 31 gennaio 1924, n. 51, trasfusi ora negli articoli 35 e 36 della tabella B annessa al testo della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e nell'art. 23 della tabella B annessa alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 riflettenti gli atti delle cause per revisione delle indennità spettanti agli operai per infortuni sul lavoro, si dichiara che le agevolazioni tributarie concesse con i succitati articoli non si estendono agli atti delle cause che in dipendenza dei contratti di assicurazione insorgono fra gli Istituti assicuratori ed industriali.

Bollette doganali

In virtù dell'art. 52 della tariffa generale A annessa al vecchio testo di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, quasi tutte le bollette doganali erano soggette a tassa di bollo di centesimi 10 se d'importo sino a L. 10 e di lire una se d'importo superiore.

Col R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275, trasfuso nella legge 30 dicembre 1923, n. 3268, le anzidette bollette vennero assoggettate al trattamento delle ricevute ordinarie: ciò ha portato che la maggioranza delle bollette d'importo sino a L. 1000 pagano cent. 50, ossia meno di quanto pagavano sotto la legge del 1918.

A tale inconveniente si pone riparo elevando sensibilmente le aliquote di tassa per le bollette doganali.

Allo scopo di semplificare poi alle dogane la liquidazione della tassa di bollo è stato indicato in misura fissa il rapporto della carta moneta all'oro.

Documenti doganali.

L'art. 66, lettera g) della tariffa alleg. A alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, assoggetta ala tassa fissa di lire tre i lasciapassare che si rilasciano ai bastimenti obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolletta a cauzione.

Trattandosi di documento che a norma del nuovo ordinamento doganale più non viene rilasciato, con l'art. 10 del decreto si provvede alla soppressione della disposizione della tariffa anzidetta che non ha più applicazione.

Bollo sulle bollette di legittimazione.

L'art. 11 aumenta da 10 a 30 centesimi il bollo sulle bollette di legittimazione dei generi di privativa e di prodotti soggetti a imposte di fabbricazione.

Bollo sugli stampati distribuiti dagli uffici del demanio e delle tasse.

Si propone di aumentare da 10 a 50 centesimi la tassa di bollo sui costosi stampati distribuiti dall'amministrazione del demanio e delle tasse, in corrispondenza ai prezzi correnti.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SUGLI SCAMBI.

Generi alimentari, benzina e petrolio destinati ad usi industriali.

Sono esenti da tassa di scambio alcuni prodotti alimentari di prima necessità tassativamente indicati all'art. 36 lettera a) della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

Tale esenzione compete, in quanto tali prodotti siano destinati ad essere usati come quelli alimentari, essendo la disposizione stessa intesa a non gravare i detti generi che sono fra i più comuni e i più diffusi.

Ora è evidente che quando tali prodotti formano oggetto di scambio fra commercianti non già nella loro qualità di generi alimentari destinati al consumo della popolazione, ma come materie prime o materie sussidiarie per usi industriali, come ad esempio il riso e l'orzo per la produzione della birra, il melasso per la fabbricazione dello spirito, ecc., non compete l'accennata esenzione.

In questo senso si è sempre pronunciata l'Amministrazione.

Potendosi in ogni modo, a norma delle vigenti disposizioni, avere qualche dubbio al riguardo, come desumesi anche da rilievi fatti dai nuclei di polizia tributaria e da quesiti che vengono tuttora proposti dal ceto commerciale interessato, si è ritenuto opportuno risolvere in via di legge la quistione, dichiarando che i prodotti alimentari di prima necessità e la benzina ed il petrolio indicati alle lettere a) e b) del citato articolo 36 della legge sugli scambi sono soggetti a tassa quando formano oggetto di scambio per usi industriali.

Vigilanza sulla riscossione della tassa sugli scambi.

Con gli articoli 14 e 15 si intende provvedere a che venga regolarmente applicata la tassa di scambio a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3273.

Si è constatato che nel caso di giudizi civili le parti a sostegno della richiesta di pagamento di somme in dipendenza di scambi commerciali, sogliono produrre in luogo della fattura costituente il titolo del credito, un estratto notarile della operazione commerciale risultante dal copia lettere, copia fatture o libro giornale, di modo che il giudizio può aver corso anche se per lo scambio che ne forma l'oggetto non è stata corrisposta la tassa dovuta.

Ad evitare un tale inconveniente provvedono gli articoli 14 e 15 i quali in sostanza estendono anche agli effetti della tassa sugli scambi le norme stabilite in materia di tassa di bollo dagli articoli 44, 45 e 48 della vigente legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Queste prescrizioni rinforzeranno l'osservanza della legge sugli scambi.

Riscossione della tassa di scambio sulle importazioni a mezzo delle dogane.

L'applicazione della tassa di scambio sulle importazioni, fatta eccezione per le materie ed articoli soggetti ad una aliquota di tassa superiore a L. 1 per cento, è ora affidata agli stessi contribuenti importatori, i quali hanno l'obbligo di corrispondere la tassa stessa o mediante apposizione di marche sulle fatture provenienti dall'estero o mediante banco giro postale i cui estremi devono essere annotati sulle fatture medesime.

Essendo impossibile nel caso di importazioni il controllo presso i venditori ed essendo d'altra parte difficile seguire i vari passaggi di cui la merce proveniente dall'estero può formare oggetto

dopo lo svincolo, rendesi arduo accertare se dagli importatori viene assolto l'obbligo del pagamento della tassa.

Ad ovviare a tale danno per l'erario si dispone che anche sulle importazioni di merci e materie soggette alle aliquote di tassa di scambio di L. 0,50 e L. 1 per cento, che costituiscono il grosso delle importazioni totali, la tassa sia riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dell'importazione.

In virtù di tale provvedimento rendesi impossibile qualsiasi evasione.

CAPO III.

TASSA DI NEGOZIAZIONE.

La tassa di negoziazione pei titoli non quotati in borsa viene liquidata in base a certificato peritale rilasciato dal competente Sindacato di Borsa, dopo aver sentito il rappresentante della società emittente e quello della finanza.

Nella pratica si è constatato che il rappresentante della finanza nel contraddittorio col rappresentante delle società si trova a disagio a contradire le argomentazioni del rappresentante delle società, poichè il principale elemento sul quale si basa la valutazione, il bilancio pubblicato nel Foglio degli annunzi legali, è per se stesso generico e comprensivo.

Con l'art. 17 dello schema di decreto si fa obbligo alle società di trasmettere all'ufficio demaniale presso il quale pagano la tassa di negoziazione, copia, in carta libera, della situazione patrimoniale, del conto profitti e perdite, della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e dei sindaci nonchè dei relativi allegati entro il termine di tre mesi dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci comminando la penalità di L. 1000 per il caso di ritardo o rifiuto.

CAPO IV.

TASSA SULLE ANTICIPAZIONI O SOVVENZIONI SOPRA DEPOSITO O PEGNO.

In virtù della legge 30 dicembre 1923, n. 3280, la tassa sulle operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli e valori, fatte da casse di risparmio, da società o da istituti si applica in ragione di L. 0,01 o di L. 0,005 per mille al giorno a seconda che il pegno sia costituito da merci o titoli privati oppure esclusivamente da titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Ora la Direzione generale della Banca d'Italia ha fatto presente l'opportunità di non fare distinzione sulla natura del deposito o pegno e sostituire una aliquota unica sia per avere una maggiore semplicità di conteggi sia per eliminare l'inconveniente di dovere aprire operazioni distinte per uno stesso cliente che depositasse titoli dell'uno e dell'altro gruppo, tanto più che le operazioni su merci e titoli privati sono in proporzione minima in confronto di quelle effettuate su titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La stessa Direzione generale della Banca ha proposto l'aliquota unica nella misura di 0,20 per cento in ragione di anno, facendo rilevare che col lieve aumento di 0,02 per cento sulla tassa attualmente dovuta per le operazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato, si compenserebbe largamente l'Erario del minor gettito derivante dalla diminuzione della tassa sulle altre operazioni.

Con l'art. 18 si dà facoltà al Ministero delle finanze di consentire su richiesta degli istituti di emissione di applicare per tutte le operazioni da essi fatte l'aliquota unica di 0,20 per cento in ragione di anno, lasciando ai singoli istituti il richiedere l'applicazione di tale aliquota unica.

CAPO V.

TASSA SULLE ASSICURAZIONI.

L'art. 19 contiene una semplice rettifica dell'art. 22 della legge tributaria sulle assicurazioni approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, per il fatto che per le riassicurazioni all'estero da parte di imprese e private persone non è necessaria l'autorizzazione prescritta dall'art. 34 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI SUI TEATRI.

Biglietti d'ingresso e di invito gratuiti.

A rimuovere dubbi che sono sorti in passato circa il trattamento da farsi nei rapporti del diritto erariale sugli spettacoli teatrali ed allo scopo di reprimere l'uso invalso del rilascio di biglietti d'invito gratuito da parte degli impresari teatrali con l'art. 20, si dichiara che i biglietti gratuiti giornalieri per posti fissi in poltrone e palchi sono soggetti al diritto erariale. Inoltre quanto ai biglietti gratuiti di semplice ingresso e d'invito giornalieri e per la concessione parimenti giornaliera di posti distinti, palchi, ecc., quanto ve ne siano disponibili distribuiti dagli impresari teatrali con lo stesso art. 20 si dispone che il numero di tali biglietti ed inviti giornalieri non deve eccedere il 15 per cento del numero di posti disponibili nel locale, ragguagliato per ciascuna categoria di posti.

In conseguenza per tutti i biglietti ed inviti gratuiti distribuiti in eccedenza al 15 per cento della capienza deve essere pagato il diritto erariale in misura uguale a quella che graverebbe sul biglietto a pagamento, corrispondente al posto per cui il biglietto gratuito è rilasciato.

Modalità per il rilascio dei biglietti gratuiti.

L'art. 21 disciplina le modalità per il rilascio dei biglietti gratuiti d'invito a somiglianza di quanto la legge 30 dicembre 1923, n. 3276, dispone quanto ai biglietti ordinari.

Divieto di vendita di biglietti gratuiti.

L'art. 22 proibisce la vendita dei biglietti gratuiti d'invito ai teatri e determina la relativa sanzione penale.

Tessere gratuite.

L'art. 23, analogamente a quanto già provvede la legge 30 dicembre 1923, n. 3276, quanto alle tessere gratuite permanenti d'ingresso ai cinematografi limita il numero di quelle che vanno esenti dal diritto erariale nella misura del 10 per cento del numero dei posti disponibili nel locale ragguagliato per ciascuna categoria di posti.

In corrispondenza alle tessere gratuite distribuite in eccedenza al 10 per cento dei posti disponibili, deve essere rilasciato, di volta in volta, a chi ne usufruisce, apposito biglietto sul quale sarà corrisposto il diritto erariale in misura uguale a quella che graverebbe sul biglietto a pagamento, corrispondente al posto per cui le tessere sono rilasciate.

CAPO VII.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI PORTI D'ARME.

Uno dei cespiti che può contribuire all'aumento del gettito delle tasse è da ricercarsi nel n. 16 della tabella *A* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, che riguarda la licenza annuale di portare armi non proibite anche per uso di caccia.

Questa voce riguarda la licenza per:

1° il porto di fucile;
2° il porto di pistola o rivoltella;
3° il porto di pistola automatica;
4° il porto di bastone animato

Attualmente la licenza per il porto di fucile e per il porto di rivoltella sono colpite dalla tassa *annuale* di lire 60.

Sembra che potrebbe elevarsi a lire 100.

Nè è a dirsi che l'aumento sia eccessivo, non potendo ritenersi tale nè in rapporto alla svalutazione della moneta, nè alla possibilità dei contribuenti, dappoichè pei *cacciatori di mestiere* dovrebbe rimanere immutata quella attuale di lire 28,80, e quindi per gli altri la caccia costituisce una spesa voluttuaria, e la tassa per essi è da aggiungersi alle altre di trasporto in ferrovia, di mantenimento di cani, di munizionamento, ecc., che si sostengono senza elevare proteste sebbene siano elevatissime in confronto dell'anteguerra.

Distributori secondari di valori bollati.

Con l'art. 25 del decreto viene graduata la misura dell'aggio spettante ai distributori secondari per la vendita della carta bollata d'ordinaria dimensione di prezzo superiore a lire 2 in relazione alla graduazione già stabilita con R. decreto 11 febbraio 1923, n. 353, per gli acquisti di valori bollati occorrenti agli atti delle cancellerie e degli ufficiali giudiziari

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà apporre al decreto la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Bollo sugli assegni bancari.

Gli assegni bancari sono soggetti oltre alla tassa fissa di cent. 20, stabilita dall'art. 35 della tariffa annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, alla tassa di bollo di quietanza nella misura seguente:

da L. 1 a L. 100 . . . . Cent. 10
da oltre L. 100 a L. 1000. . . . . . » 50
oltre L. 1000 . . . . L. 1 —

Il bollo di quietanza sugli assegni bancari è aggiunto al bollo di emissione.
Uguale tassa si applica agli assegni bancari provenienti dall'estero.
Sono eccettuati gli assegni circolari e gli assegni bancari emessi sopra le banche, istituti di credito e sui banchieri.

Art. 2.

Bollo sui vaglia cambiari, fedi di credito e assegni circolari.

La tassa sui vaglia cambiari degli istituti di emissione e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia di che all'art. 36 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è elevata a L. 4 per ogni mille lire all'anno.
La tassa sugli assegni circolari emessi dagli istituti ordinari e cooperativi di credito, dalle casse di risparmio e dai monti di pietà, emessi in conformità al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, di che all'art. 37, lettera *a*) della tariffa allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, numero 3268, è elevata a L. 6 per ogni mille lire all'anno.

Art. 3.

Bollo sugli estratti e copie di conti e lettere di accreditamento e addebitamento.

La tassa di bollo di che all'art. 62 della tariffa allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è stabilita in cent. 20 per ogni esemplare e per qualsiasi somma.

Art. 4.

Bollo sui documenti fra le case madri e le filiali.

Le note, conti, fatture, distinte e simili documenti contenenti l'indicazione del valore della merce, rilasciati nei rapporti fra le ditte commerciali o industriali e le proprie filiali, succursali, rappresentanze, depositi e stabilimenti che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 7 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, sono soggette a tassa di bollo nella seguente misura:

Quando la somma:
supera L. 1 e non L. 100 . . . . tassa 0.10
» » 100 e non L. 1000 . . . . » 0.50
» » 1000 . . . . » 1.00

Lo stesso trattamento si applica agli anzidetti documenti provenienti dall'estero quando non si riferiscono a merci soggette a tassa di scambio.

Art. 5.

Bollo sui ricorsi straordinari al Re.

I ricorsi straordinari al Re e le relative copie devono essere redatti sulla carta filigranata bollata da L. 6.
Inoltre per ogni ricorso è dovuta senza riguardo al numero dei fogli la tassa di bollo di L. 30 da riscuotersi dagli uffici del demanio e delle tasse in modo virtuale.

Art. 6.

Bollo sui mandati alle liti in Cassazione.

L'art. 120 n. 1 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è modificato come appresso:
« 1° mandati alle liti nei giudizi civili avanti la Corte di cassazione scritti a piedi del ricorso originale: tassa L. 10 ».

Art. 7.

Bollette dei pesi pubblici.

La tassa di bollo, di che all'art. 64 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è aumentata a cent. 10.

Art. 8.

Infortuni sul lavoro — Atti delle cause.

Le agevolazioni tributarie di che agli articoli 35 e 36 della tabella *B* annessa alla legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed all'art. 23 della tabella *B*, annessa alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, riflettenti gli atti delle cause per revisione delle indennità spettanti agli operai per infortuni sul lavoro non si estendono agli atti delle cause che in dipendenza dei contratti di assicurazione insorgono fra gli istituti assicuratori ed industriali.

Art. 9.

Bollette doganali.

Le bollette e quietanze per proventi doganali di qualsiasi sorta, per diritti di magazzinaggio maturati o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale, per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno, nonchè quelle per riscossione di multe sono soggette alle seguenti tasse di bollo:
fino a lire cento, tassa fissa di L. 0.20;
quando la somma supera lire cento e non lire centomila per ogni mille lire o frazione di mille lire, L. 0.60;
quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira, questa deve essere arrotondata a lire una;
quando la somma supera lire centomila, L. 60.
Le suindicate tasse di bollo saranno in ogni caso ragguagliate all'effettivo importo delle bollette. Per determinare il detto importo sarà tenuto conto anche dell'ammontare del cambio da determinarsi in lire carta nel rapporto costante di uno a quattro.

Art. 10.

Documenti doganali.

E' soppresso il disposto dell'articolo 66 lett. *g* della tariffa alleg. *a* alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 11.

Bollo sulle bollette di legittimazione.

Le bollette di legittimazione o circolazione rilasciate per il trasporto dei generi di privativa, degli spiriti, degli olii minerali e dello zucchero sono soggette alla tassa di bollo di cent. 30.

Art. 12.

Bollo sugli stampati distribuiti dagli uffici del demanio e delle tasse.

Gli stampati distribuiti dall'Amministrazione del demanio e delle tasse contemplati dall'art. 9 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, sono soggetti alla tassa di bollo di centesimi 50.

Art. 13.

Disposizioni sugli scambi.

I prodotti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 36 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, sono soggetti alla tassa di scambio di centesimi 50 per cento quando formano oggetto di scambio per usi industriali diversi da quelli esplicitamente preveduti per l'esenzione.

Art. 14.

Disposizioni sugli scambi.

Le copie e gli estratti di fatture commerciali, gli estratti dei copia lettere, copia fatture e libro giornale concernenti operazioni commerciali soggette a tassa di scambio a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, non possono essere rilasciati dai notai se non sulla presentazione del duplo del l'originale fattura regolarmente assoggettato a tassa di scambio o di equipollente documento dal quale risulti il regolare pagamento della tassa medesima.

Gli stessi notai devono inoltre fare menzione negli estratti e nelle copie di cui sopra, dell'ammontare della tassa di scambio pagata sull'originale fattura o documento equipollente e quando il pagamento della tassa di scambio sia stato effettuato a mezzo di banco giro postale o in modo virtuale mediante versamento alle dogane ovvero a mezzo di abbonamento, devono indicare rispettivamente anche gli estremi del banco giro e della bolletta doganale o equivalente documento, ovvero la data della convenzione d'abbonamento e l'ufficio del registro presso il quale la convenzione stessa è stata stipulata.

Art. 15.

Disposizioni sugli scambi.

Le disposizioni degli articoli 44 e 48, primo comma, della legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sono estese agli atti riflettenti operazioni soggette alla tassa di scambio a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3273.

Art. 16.

Disposizioni sugli scambi.

La tassa di scambio di che alla legge 30 dicembre 1923, n. 3273, è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dell'importazione, su tutte indistintamente le importazioni, comunque effettuate, di materie gregge, merci, prodotti ed animali, osservate le norme di che all'art. 30 della legge citata.

Art. 17.

Disposizioni per la tassa di negoziazione.

Le società, soggette a tassa di negoziazione, hanno l'obbligo di trasmettere, ogni anno, all'ufficio demaniale presso il quale pagano la detta tassa, copia, in carta libera, della situazione patrimoniale, del conto profitti e perdite, della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e dei sindaci nonchè dei relativi allegati, entro il termine di tre mesi dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

In caso di ritardo, o di rifiuto, sarà dovuta la pena pecuniaria di L. 1000.

Art. 18.

Tasse sulle anticipazioni.

E' data facoltà al Ministero delle finanze di consentire, su richiesta degli istituti di emissione, che la tassa sulle operazioni di anticipazione o sovvenzione di cui all'art. 5 lettere *a*) e *b*) della tariffa *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280, sia applicata nella misura unica di L. 0,20 per ogni cento lire in ragione di anno sulla media delle situazioni decadarie.

Art. 19.

Tassa sulle assicurazioni.

All'art. 22 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, è sostituito il seguente:

« Le imprese e le persone singole, autorizzate, ai sensi dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a collocare all'estero in assicurazione rischi diversi da quelli marittimi, sono obbligate a presentare nel termine stabilito nel precedente art. 21 e con le modalità ivi indicate, la denunzia trimestrale e quella annuale per le suaccennate operazioni.

« Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle suindicate imprese e persone nello stesso termine prescritto dal precedente art. 21 ».

Art. 20.

Disposizioni sui teatri.

Il diritto erariale sul provento lordo degli spettacoli teatrali è dovuto anche sui biglietti gratuiti giornalieri per posti fissi in poltrone e palchi distribuiti dagli impresari.

Sono invece esentati dal diritto erariale i biglietti gratuiti di semplice ingresso o d'invito giornalieri e per la concessione parimente giornaliera di posti distinti, palchi, ecc. in quanto ve ne siano disponibili distribuiti dagl'impresari teatrali; il numero però di tali biglietti ed inviti giornalieri non deve eccedere il 15 % del numero dei posti disponibili nel locale, ragguagliato per ciascuna categoria di posti.

Nel computo del 15 % vanno compresi anche quelli rilasciati alla stampa.

Sono da eccettuarsi, in ogni caso, i biglietti gratuiti, ancorchè per posti fissi in poltrone o palchi, rilasciati dagli impresari alle autorità locali.

Art. 21.

Disposizioni sui teatri.

Le prescrizioni dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, devono applicarsi anche per i biglietti gratuiti d'invito i quali inoltre debbono essere di colore e di for-

mato diverso da quelli a pagamento per poterli facilmente distinguere e debbono infine portare impressa la indicazione che si tratta di biglietti gratuiti.

Art. 22.

Disposizioni sui teatri.

E' proibita la vendita dei biglietti gratuiti d'invito ai teatri.

Le contravvenzioni al disposto del presente articolo sono punite con la penale di L. 300 su ciascun biglietto a carico dei venditori.

Art. 23.

Disposizioni sui teatri.

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari dei teatri sono esenti da diritto erariale, ma il numero delle tessere esenti dal diritto, comprese quelle che non dànno diritto all'assegnazione fissa di un posto, non può eccedere il *dieci per cento* del numero dei posti disponibili nel locale, ragguagliato *per ciascuna categoria* di posti.

Le tessere gratuite devono essere presentate al rappresentante della Società italiana degli autori che vi appone il timbro.

Nel computo del 10 per cento vanno comprese anche quelle rilasciate alla stampa.

Non vanno invece comprese, ai fini del computo del dieci per cento, quelle rilasciate dagli impresari teatrali alle autorità investite dei servizi o della vigilanza sui teatri, nè quelle elencate nell'art. 62 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276.

Art. 24.

Tassa di concessione governativa sui porti d'arme.

Le disposizioni di che al n. 16 della tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, sono modificate come segue:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa — Lire	Modo di pagamento	*Note*
Licenza annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia:			Sono cacciatori di mestiere coloro che sono riconosciuti tali dall'autorità locale di pubblica sicurezza mediante iscrizione in apposito registro o rilascio di relativo certificato, previo accertamento che il richiedente trae dall'esercizio della caccia la fonte unica o principale del suo sostentamento. L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e può essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri ed alle persone pregiudicate o pericolose. La pena pecuniaria della contravvenzione per porto d'arme senza licenza è il sestuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi o della cacciagione. Tale pena è commutabile in quella sussidiaria degli arresti in caso di mancato pagamento da parte dei contravventori. Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuni dei mezzi relativi.
a) per fucile:			
1° per i cacciatori di mestiere . .	28.80	Carta bollata speciale, da completarsi col visto per bollo.	
2° per tutti gli altri cacciatori .	100 —	Id.	
b) per pistola o rivoltella	100 —	Id.	
c) per pistola automatica	150 —	Id.	
d) per bastone animato	100 —	Id.	
Licenza di che alle lettere *a*), *b*) e *c*), per le guardie giurate forestali e campestri, private o comunali	12 —	Ordinario.	

Art. 25.

Distributori secondari di valori bollati.

L'aggio spettante ai distributori secondari di valori bollati, esclusi i cancellieri giudiziari, sull'importo delle levate di carta bollata di ordinaria dimensione di prezzo superiore a L. 2, è graduato in ciascun anno secondo la seguente scala:

a) fino a lire 400,000, L. 2 per cento;
b) oltre le lire 400,000, L. 1 per cento.

Art. 26.

Le disposizioni del presente decreto vanno in vigore col 1° aprile 1925.

Il Ministro per le finanze stabilirà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 27.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 81. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 495.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 245.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli da centesimi 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 85 e L. 1 con sovrastampa « Castelrosso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1114, che, nelle sue premesse fa menzione di una seconda sovrastampa di francobolli per uso dell'ufficio di Castelrosso, composta dei tagli da centesimi 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 85 e da L. 1 emessa nel luglio 1923, e differente dalla prima, del 1922, sia per avere in più il taglio da L. 1, sia perchè eseguita con la leggenda « Castelrosso » impressa in senso diagonale, anzichè orizzontalmente;

Visto che in luogo dei francobolli così soprastampati sono stati già messi in uso, a Castelrosso, i francobolli ordinari in circolazione nell'interno del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso i francobolli soprastampati anzidetti per iniziarne a suo tempo la vendita ai collezionisti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I francobolli del Regno da centesimi 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 85 e L. 1 con soprastampa « Castelrosso » in carattere maiuscolo magro ed in senso diagonale sono dichiarati fuori corso, e quindi non più validi per la francatura delle corrispondenze, dal 1° aprile 1925, e sono ammessi al cambio fino a tutto il 31 marzo 1926.

Dopo questa data verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 496.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 249.

Caratteristiche dei francobolli commemorativi dell'Anno Santo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi sul servizio postale approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Visto il R. decreto n. 1813 del 23 ottobre 1924, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi dell'Anno Santo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La serie dei francobolli commemorativi dell'Anno Santo è composta dei seguenti tagli:

centesimi	20	con sopraprezzo di	centesimi	10;
id.	30	id.	id.	15;
id.	50	id.	id.	25;
id.	60	id.	id.	30;
lire	1	id.	id.	50;
id.	5	id.	lire	2.50.

Il sopraprezzo sarà devoluto al Comitato per l'Anno Santo e l'Esposizione missionaria Vaticana.

Art. 2.

I francobolli commemorativi dell'Anno Santo sono stampati tipograficamente a due colori su carta filigranata dello Stato uguale a quella adoperata per i francobolli comuni; hanno il formato di mm. 38 × 22 nei limiti del disegno, ed hanno le seguenti caratteristiche:

I sei francobolli hanno una cornice la quale reca nella parte superiore la leggenda « Poste Italiane » e l'indicazione del prezzo di ciascun taglio, ed in quella inferiore la leggenda « Anno Santo 1925 » e l'indicazione del sopraprezzo.

Nel francobollo di centesimi 20 con sopraprezzo di centesimi 10 la cornice è stampata in colore verde e la vignetta in colore seppia scuro. La vignetta rappresenta la Basilica di Santa Maria Maggiore.

Nel francobollo di centesimi 30 con sopraprezzo di centesimi 15 la cornice è stampata in colore bruno e la vignetta in colore seppia scuro. La vignetta rappresenta la Basilica di San Giovanni in Laterano.

Nel francobollo di centesimi 50 con sopraprezzo di centesimi 25 la cornice è stampata in colore violetto e la vignetta in colore seppia scuro. La vignetta rappresenta la Basilica di San Paolo.

Nel francobollo di centesimi 60 con sopraprezzo di centesimi 30 la cornice è stampata in colore carminio e la vignetta in colore seppia scuro. La vignetta rappresenta la Basilica di San Pietro.

Nel francobollo di L. 1 con sopraprezzo di centesimi 50 la cornice è stampata in colore bleu e la vignetta in colore violetto grigio. La vignetta rappresenta la cerimonia della apertura della Porta Santa.

Nel francobollo di L. 5 con sopraprezzo di L. 2.50 la cornice è stampata in colore arancio scuro e la vignetta in colore violetto grigio. La vignetta rappresenta la cerimonia della chiusura della Porta Santa.

Art. 3.

I francobolli commemorativi dell'Anno Santo saranno venduti in tutti gli uffici postali del Regno a cominciare dal mese di dicembre 1924 e fino a tutto il 31 dicembre 1925.

Essi saranno validi per la francatura delle corrispondenze dirette tanto all'interno del Regno e delle Colonie quanto all'estero, impostate fino a tutto il giorno 15 gennaio 1926.

Non è ammesso il cambio dei francobolli commemorativi dell'Anno Santo venduti.

Art. 4.

La distruzione dei clichés e degli scarti di produzione sarà eseguita con l'intervento di un funzionario del Ministero delle comunicazioni, di uno del Ministero delle finanze e di un rappresentante del Comitato per l'Anno Santo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 497.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1925, n. 257.

Agevolazioni tributarie a favore della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3031;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le donazioni a favore della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, comprese quelle dirette alla Fondazione Vittorio Emanuele III per la assegnazione di borse di studio ai figli di operai e contadini morti sul lavoro, la quale Fondazione fa parte di detta Federazione, sono esenti da tassa di registro.

Eguale esenzione è apportata alle erogazioni di somme dalla Federazione suddetta a favore dei figli degli operai e contadini morti sul lavoro.

E' esonerato dalla tassa di concessione governativa il Reale decreto di costituzione in Ente morale.

Il presente decreto, che andrà in vigore dalla sua inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 498.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 248.

Approvazione delle convenzioni suppletive 27 settembre 1923 e 26 giugno 1924 con la Società anonima ex concessionaria dell'Acquedotto pugliese per la proroga del termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 dell'atto di transazione 29 marzo 1919.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, con cui fu approvato l'atto di transazione in data 29 marzo 1919 concernente la risoluzione delle convenzioni 31 luglio 1905, 9 giugno 1911 e 20 maggio 1913 relative alla concessione della costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese, nonchè la definizione amichevole delle contestazioni comunque inerenti alla esecuzione di tali convenzioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 novembre 1919, n. 2359, e i decreti Reali 11 marzo 1920, n. 399; 1° settembre 1920, n. 1386; 24 marzo 1921, n. 426; 15 febbraio 1922, n. 609; 4 gennaio 1923, n. 208; 22 aprile 1923, n. 3628, in virtù dei quali il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 del citato atto di transazione fu successivamente prorogato fino al 30 giugno 1923;

Vista la convenzione suppletiva interceduta in data 27 settembre 1923 tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, per la proroga del detto termine fino al 30 giugno 1924;

Vista l'altra convenzione suppletiva stipulata fra le stesse parti in data 26 giugno 1924, con la quale il cennato termine viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1925, stabilendo altresì che, ove entro tale termine il Collegio non abbia emesso il suo provvedimento, qualsiasi contestazione sarà rimessa allo stato degli atti al Collegio di cui all'art. 10 della citata transazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni 27 settembre 1923 e 26 giugno 1924, fra il Ministero dei lavori pubblici e la Società anonima italiana per opere pubbliche ed imprese industriali, già concessionaria dell'Acquedotto pugliese, con le quali è modificata l'ultima parte dell'art. 9 del menzionato atto di transazione 29 marzo 1919.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 71. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 499.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 240.

Lascito a favore del Regio conservatorio di musica di Milano per l'istituzione di due borse di studio.

N. 240. R. decreto 22 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione del lascito disposto dalla signora Carlotta Ferrari Beretta a favore del Regio conservatorio di musica di Milano per l'istituzione di due borse di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1925.

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1925.

Caratteristiche dei buoni del Tesoro al portatore 4.75 % novennali a premi della 5ª serie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizzò la emissione dei buoni del Tesoro a scadenza di nove anni;

Veduto il Regio decreto legge 22 marzo 1923, n. 583, che apportò modifiche alla predetta legge;

Veduto il Regio decreto legge 26 marzo 1924, n. 2351, con cui viene autorizzata l'emissione di un quinto miliardo di lire di buoni del Tesoro novennali al portatore;

Ritenuto che per mero errore il detto Regio decreto-legge 26 marzo 1924 venne riportato sui buoni col n. 380 anzichè col vero n. 2351;

Determina:

I buoni del Tesoro al portatore 4.75 per cento novennali a premi della 5ª serie portano tanto nel testo del buono quanto in quello delle cedole come speciali distintivi di emissione la indicazione « quinta serie » nel testo del buono la data d'emissione (10 aprile 1924) ed hanno il fondo della parte anteriore del buono e delle cedole in colore rosso remington e l'ornato ed il testo della detta parte in colore bleu acciaio.

Il testo è composto della leggenda propria dei buoni del Tesoro novennali a premi 5 per cento, la cui indicazione del saggio d'interesse però è annullata con tratteggio orizzontale e sostituita con l'indicazione 4.75 per cento in inchiostro rosso remington.

In inchiostro rosso remington è pure la dizione del Regio decreto 26 marzo 1924, n. 380, anzichè n. 2351, e la data d'emissione: Roma, 10 aprile 1924.

Nelle cedole semestrali sono indicati gli estremi per la riscossione degl'interessi sulla base del titolo originale al 5 per cento ed ogni cedola porta sovrastampato trasversalmente in color rosso remington sul recto « 4.75 % cedola L. . . . . (ammontare dell'importo dell'interesse in cifre) ».

Nel verso delle cedole è riportato il testo con le indicazioni relative all'importo ed alla scadenza di pagamento e sovrastampate con l'identica leggenda impressa sul recto, seguita però dalla indicazione del R. decreto 26 marzo 1924, n. 380, anzichè n. 2351.

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 marzo 1925.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1925.

Modificazioni ai limiti massimi dell'interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno corrente.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 16 e 18 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1925, col quale venivano fissati i limiti massimi degli interessi sulle operazioni di credito agrario di esercizio da compiersi nell'anno 1925;

Visto il decreto 7 marzo 1925 del Ministro per le finanze col quale è stato disposto l'aumento del saggio ufficiale dello sconto;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi dell'interesse che per l'anno 1925 potrà essere percepito dagli istituti indicati nell'articolo seguente sulle operazioni di credito agrario di esercizio, sono modificati come appresso.

Art. 2.

1. — Istituti indicati all'articolo 1 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, lettera *b*) e ultimo comma . . 7 %

2. — Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie:

Operazioni:
dirette . . . . 5.50 %
indirette (compiute cioè a mezzo degli istituti partecipanti o di altri Enti interessati) . . . . . 5 %

3. — Istituti di credito agrario per l'Italia centrale:

Operazioni:
dirette . . . . 6.75 %
indirette . . . . 5.75 %

4. — Cassa di risparmio del Banco di Napoli:

Operazioni:
dirette . . . . 6 %
indirette (per risconto di portafoglio degli istituti di credito agrario del Mezzogiorno e della Sardegna) . . . . 4 %

5. — Cassa provinciale di credito agrario di Cagliari e Sassari:

Operazioni:
dirette . . . . 6.25 %
indirette . . . . 5 %

6. — Istituto nazionale di credito per la cooperazione . . . . 7 %

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO COMMISSARIALE 6 febbraio 1925.

Aumento dei prezzi delle derrate alimentari e importo della razione viveri per i militari della Regia aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale in data 22 gennaio 1924, col quale furono approvate e rese esecutive le tabelle della composizione della razione viveri per i militari della Regia aeronautica, nonchè le tariffe dei prezzi dei generi alimentari da conteggiarsi nei prelevamenti autorizzati dai magazzini ed infine l'assegno per la razione in contanti;

Visto il decreto Commissariale in data 30 giugno 1924;

Considerato che per talune derrate il prezzo del mercato è sensibilmente aumentato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1925, i prezzi delle sottospecificate derrate sono determinati come segue:

1 S	- Aceto	per ettolitro	L.	100
9 S	- Biscotto	per quintale	»	290
13 S	- Caffè crudo tipo Santos naturale naz.	»	»	2600
16 S	- Carne fresca	»	»	950
23 S	Conserva di pomodoro	»	»	350
27 S	- Fagiuoli vecchi bianchi	»	»	300
29 S	- Farina di frumento di seconda qualità	»	»	230
36 S	- Formaggio grana vecchio	»	»	1650
37 S	Formaggio pecorino	»	»	1250
49 S	- Lardo	»	»	1100
55 S	- Olio di oliva	»	»	900
58 S	- Pane comune	»	»	215
59 S	- Pasta da minestra	»	»	300
64 S	- Riso comune	»	»	240
80 S	- Vino rosso a 12° di alcool	per ettolitro	»	115
84 S	- Zuccheri nazionale o nazionalizzato	per quintale	»	700

Art. 2.

La tabella A della composizione della razione viveri in natura viene modificata come segue:

Qualità dei generi	Specie di unità	Porzioni alimentari: Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Quantità dei generi in kg. o l.	Prezzo per ogni kg. o l. con dazio	Importo
Aceto	cl.	—	—	—	—	2	—	—	0.02	1 —	0.02
Biscotto	gr.	60	60	60	60	60	60	60	0.420	2.90	1.21
Caffè crudo	»	10	10	10	10	10	10	10	0.070	26 —	1.82
Carne fresca		250	250	250	250	—	250	250	1.500	9.50	14.25
Fagiuoli	»	100	—	—	—	40	—	100	0.340	3 —	1.02
Formaggio pecorino	»	—	10	—	10	20	—	10	0.050	12.50	0.62
Olio commestibile		20	20	20	20	36	20	20	0.156	9 —	1.40
Pane	»	500	500	500	500	500	500	500	3.500	2.15	7.52
Pasta da minestra	»	—	200	120	200	150	—	200	0.870	3 —	2.61
Riso	»	120	—	—	—	—	150	—	0.270	2.40	0.64
Sale	»	15	15	15	15	15	15	15	0.105	0.47	0.49
Tonno all'olio	»	—	—	—	—	50	—	—	0.050	17.80	0.89
Vino a 12°	cl.	20	20	20	20	20	20	20	1.40	1.15	1.61
Zucchero nazionale	gr.	15	15	15	15	15	15	15	0.105	7 —	0.78
Importo di sette razioni											34.83
Id. una razione											5 —

Art. 3.

L'importo della razione in contanti a decorrere dal 1° marzo è stabilita in L. 5.

Per i ricoverati nelle infermerie l'importo della razione suddetta è di L. 5.30.

Art. 4.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto 22 gennaio 1924, in principio citato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 febbraio 1925.

Il Vice commissario: A. BONZANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 60

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 marzo 1925

	Media		Media
Parigi	126 80	Belgio	124 22
Londra	117 66	Olanda	9 85
Svizzera	473 94	Pesos oro	22 13
Spagna	349 25	Pesos carta	9 74
Berlino (marco oro)	5 81	New-York	24 009
Vienna (Shilling)	3 46	Oro	474 83
Praga	73 —	Belgrado	39 50
Dollaro canadese	24 55	Budapest	0 0345
Romania	12 10		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 18
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	97 56
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data della ricevuta: 3 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Visconti Vincenzo fu Giovan Battista — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita: L. 1100, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3175 — Data della ricevuta: 11 giugno 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Torani Roberto fu Raffaele — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita: 10.50, consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1914.

Ai termini dell'art. 230. del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	250	Cap. 1,700 —	Carminati Domenico, *Luigia-Maria*, Maria, Vittoria, Concetta, minorenni, sotto la patria potestà del padre Giovanni fu Domenico	Carminati Domenico, *Maria-Luigia*, Maria, Vittoria, Concetta, minori, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 8ª emissione	657	» 2,500 —	Lugaresi *Antonio* fu Saverio, minore, sotto la patria potestà della madre Guadagnini *Rita*, ved. Lugaresi	Lugaresi *Giovanni-Antonio* fu Saverio, minore, sotto la patria potestà della madre Guadagnini *Enrica detta Rita* fu Francesco, ved. Lugaresi.
»	658	» 2,500 —	Lugaresi Giuseppe fu Saverio, minore, ecc. come la precedente	Lugaresi Giuseppe fu Saverio, minore, ecc. come la precedente.
»	659	» 2,500 —	Lugaresi Clemente fu Saverio, minore, ecc. come la precedente.	Lugaresi Clemente fu Saverio, minore, ecc. come la precedente.
»	660	» 2,500 —	Lugaresi *Antonio*, Giuseppe e Clemente fu Saverio, minori, ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio a Guadagnini *Rita* fu Francesco, ved. di Lugaresi Saverio.	Lugaresi *Giovanni-Antonio*, Giuseppe e Clemente fu Saverio, minori, ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio a Guadagnini *Enrica detta Rita* fu Francesco, ved. di Lugaresi Saverio.
Cons. 5 %	354921	220 —	Fongo *Gino* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Fortini Eugenia fu Vincenzo, ved. Fongo, dom. in Assisi (Perugia).	Fongo *Gina* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
»	19578 Polizza comb.	20 —	*Pellegrino Grimaldo* di Giovanni Battista, dom. a Pontecorvo (Caserta).	*Pellegrini Grimoaldo* di Giovanni Battista, dom. come contro.
»	4518	20 —	*Tartaglioni* Domenico di Emanuele, dom. a Marina di Pisciotta (Salerno).	*Tartaglione* Domenico di Emanuele, dom. come contro.
» »	86337 105197	30 — 15 —	Torelli Pietro fu *Giovanni-Giuseppe*, minore, sotto la tutela di Musizzano Giuseppe fu Giorgio, dom. a Torre Mondovì (Cuneo).	Torelli Pietro fu *Giuseppe-Giovanni*, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 8ª emissione	894 895	Cap. 17,200 — » 5,800 —	Bortolini *Iole* e Sergio fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Trinca Flavia, ved. Bortolini. Il secondo buono è con usufrutto a favore di quest'ultima	Bortolini *Annita-Iole* e Sergio fu Pietro, minori, ecc. come contro. Il secondo buono è con usufrutto a favore di Trinca Flavia di cui contro.
Cons. 5 %	264154	500 —	Coppa Luigia fu *Giacomo* moglie di Antolini Benedetto dom. a Verona.	Coppa Luigia fu *Pietro*, moglie, ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 7ª emissione	203 204	Cap. 7,500 — » 22,500 —	Mazzoletti *Enrico* fu Igino, minore sotto la patria potestà della madre Campolunghi Teresa, ved. di Mazzoletti Igino. Il primo buono è con usufrutto a favore della madre.	Mazzoletti *Enzo-Enrico* fu Igino, ecc. come contro; Il primo buono è con usufrutto come contro.
P. N. 5 %	5955	» 10,000 —	Bacci Giovanna-Maria fu Giovanni, moglie di Bernardini *Luigi*, dom. a Lecce, vincolata.	Bacci Giovanna-Maria fu Giovanni, moglie di Bernardini *Gabriele*, dom. a Lecce, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione	1265	» 10,000 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
Id. 7ª emissione	1022	» 2,000 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
3.50 %	641720	322 —	Antonini *Michelina* fu Luigi minore, sotto la patria potestà della madre Antonini Maria fu Michele, ved. Antonini, dom. a Milano.	Antonini *Angiolina-Michelina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	641722	3.50	Antonini *Michelina* e Silvio fu Luigi, minori, ecc. come la precedente.	Antonini *Angiolina-Michelina* e Silvio fu Luigi, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 7 marzo 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 28)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	620892	161 —	Enrietti-Grosso Vincenzo fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Ruspino *Francesca*, ved Enrietti-Grosso, dom. in Ozegna (Torino).	Enrietti-Grosso Vincenzo fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Ruspino *Maria Delfina*, ved. ecc. come contro.
»	776716	101.50		
»	750734	49 —	Marrone Eva e Giuseppina di Gaetano e Lamagna Giulia fu *Pancrazio*, la prima nubile, la seconda minore, sotto la patria potestà del padre e la terza moglie di Simonetti Biagio, tutti dom. in Napoli e quali eredi indivise di della Pia Teresa, con vincolo di usufrutto	Marrone Eva e Giuseppina di Gaetano e Lamagna Giulia fu *Francesco-Ippolito* ecc. come contro.
Buono Tesoro triennale 7ª emissione	161	Cap. 600 —	Pollastri *Gino*, minore, sotto la patria potestà del padre Pollastri *Luigi*.	Pollastri *Igino*, minore, sotto la patria potestà del padre Pollastri *Giuseppe*.
Buono Tesoro settennale 3ª serie	873	» 36,000 —	Montagnoli *Amalia* fu *Michele*, ved. Panizzon, interdetta, sotto la tutela dell'avvocato Bastianello Giuseppe.	Montagnoli *Maria Amalia* fu *Michelangelo*, interdetta ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 4ª serie	627	» 50,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
	628	» 50,000 —		
Cons. 5 %	158633	95 —	*Candelloro* Emilio fu Giuseppe, dom. a Spoleto.	*Candellero* Emilio fu Giuseppe, dom. a Spoleto.
3.50 %	403395	672 —	Sibille *Annetta* di Alessio, minore, emancipata, sotto la curatela del marito Lenti Carlo, Sibille *Ortensia* ed *Odilla* detta anche Giuseppa di Alessio, minori, sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi di Cravotto Giuseppe-Uberto, dom in Torino; con usufr. vitalizio a Ferrero Maria fu Giovanni, moglie di Sibille Alessio, dom. in Torino.	Sibille *Anna* di Alessio, minore, emancipata, sotto la curatela del marito Lenti Carlo, Sibille *Catterina-Adelaide-Ortensia* e *Giuseppa-Anna* di Alessio, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro
Cons. 5 %	364098	5,000 —	Calabrese Antonio fu Santi, minore, sotto la patria potestà della madre Glorioso Cataldа *fu Antonio*, ved di Calabrese Santi, dom in Alimena (Palermo); con usufr. vitalizio a Glorioso Catalda *fu Antonio*, ved di Calabrese Santi, dom. in Alimena (Palermo).	Calabrese Antonio fu Santi, minore, sotto la patria potestà della madre Glorioso Catalda *di Salvatore*, ved. di Calabrese Santi, dom. in Alimena (Palermo); con usufr. vitalizio a Glorioso Catalda *di Salvatore*, ved. di Calabrese Santi, dom. in Alimena (Palermo).
»	364099	5,000 —	Calabrese Stefano fu Santi, minore, sotto la patria potestà della madre Glorioso Catalda *fu Antonio*, ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente	Calabrese Stefano fu Santi, ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	364100	5,000 —	Calabrese Teresa fu Santi, minore, ecc. come la precedente, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Calabrese Teresa, fu Santi, ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	568590	3.50	Marconetto Pompilio fu *Alfredo*, dom. a Torino.	Marconetto Pompilio fu *Chiaffredo*, dom. a Torino.
»	627312	3.50		
»	605644	3.50		
»	646747	3.50		
Cons. 5 %	310756	120 —	*Valentini* Luigi fu Michele, minore, sotto la tutela della sorella *Valentini* Lucia fu Michele, dom. a Bari.	*Valentino* Luigi fu Michele, minore, sotto la tutela della sorella *Valentino* Lucia fu Michele, dom. a Bari.
»	57186	15 —	Cioccari *Umberto-Augusto* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Montagna Severina fu Gaspare, ved. di Cioccari Francesco, dom. a Velletri (Roma).	Cioccari *Augusto* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre, ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	28262	200 —	*Lenzi Guido-Amodeo* di Santi, dom. a New York.	Lenzi *Guido Amedeo* di Santi, dom. a New York.
»	74742	200 —	*Amodeo Guido Lenzi* di Santi, dom. in New York.	
3.50 %	268952	21 —	Lagrotta Ignazio fu Polito dom. in Brienza (Potenza); con usufrutto vitalizio a Derosa Giuseppina fu Giuseppe, ved. di Lagrotta Polito.	Lagrotta Ignazio fu Polito, *minore, sotto la tutela dello zio paterno Lagrotta Francesco*, dom. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	104816	45 —	Daroda Ernestina fu Martino, *ved.* di Panelli Angelo; con usufrutto vitalizio a Guerci Isabella fu *Martino*, ved. di Daroda Martino, dom. in Alessandria.	Daroda Ernestina fu Martino, *moglie* di Panelli Angelo, con usufrutto vitalizio a Guerci Isabella fu *Francesco*, ved. di Daroda Martino, dom. in Alessandria.
3.50 %	809817	5,607 —	*Lucciardello* Alfia fu Pasquale, nubile, dom. a Catania.	*Licciardello* Alfia fu Pasquale, nubile, dom. a Catania.
Cons. 5 %	136911	410 —	*Carloto* Antonina fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Antonina, dom. a Termini Imerese (Palermo).	*Galioto* Antonina, ecc., come contro.
»	301260	35 —		
»	198626	60 —	Borzoni Renato di *Mario*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Sansevero (Foggia).	Borgoni Renato di *Mariano*, minore, ecc., come contro.
»	272909	305 —		
3.50 %	292531	161 —	Serafini Luigi, *Umberto*, Amabile, ed Alfredo di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Barga (Lucca).	Serafini Luigi, *Francesco-Giovanni-Umberto*, Amabile ed Alfredo, minori, ecc., come contro
»	113597	24.50	*Vicino* Domenica di Ignazio, nubile, dom. in Grugliasco (Torino).	*Vicini* Domenica, ecc. come contro.
»	113598	24.50	*Vicino* Luigi di Ignazio, minore, sotto l'amministrazione del detto suo padre, dom. in Alessandria.	*Vicini* Luigi, ecc. come contro.
»	113599	24.50	*Vicino Elvira* di Ignazio, minore, ecc., come la precedente.	*Vicini Maria-Elvira-Bartolomea* di Ignazio, minore, ecc., come contro.
»	810157	199.50	*Monteria* Giovanni fu Giuseppe, dom. a Gressoney S. Jean (Torino).	*Monterin* Giovanni fu Giuseppe, dom. come contro.
»	810158	70 —		
»	810159	70 —		
P. N. 4.50 %	2614	180 —	Palomba *Annunziata* di Antonio, nubile, dom. a Catanzaro.	Palomba *Maria-Annunziata* di Antonio, nubile, ecc. come contro.
P. N. 5 %	26822	200 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente
3.50 %	759762	17.50	Giordana *Lorenzo* fu Edmondo, minore, sotto la patria potestà della madre Marengo Maddalena fu Paolo ved. di Giordana Edmondo.	Giordana *Ersilio-Lorenzo* ecc. come contro.
P. N. 5 %	27728	40 —		
Cons. 5 %	159825	1,700 —	Lattes Rosa fu Raffaele, moglie di Modigliani *Rodolfo*, dom. a Roma, vincolata.	Lattes Rosa fu Raffaele, moglie di Modigliani *Tranquillo-Vito-Rodolfo* fu *Sabatino detto Settimino*, ecc., come contro.
Buoni Tesoro settennale 1ª serie	3078	Cap. 50,000	Confalone Assunta, Maria, Franceschina, Paolo e Giuseppe di Vincenzo-Paolo eredi indivisi, con usufrutto vitalizio a Stampfli *Sofia* fu Giuseppe, ved. di Gironda Giuseppe.	Confalone Assunta, Maria, Franceschina, Paolo e Giuseppe di Vincenzo-Paolo eredi indivisi, con usufrutto vitalizio a Stampfli *Josephine-Sofie* fu *Joseph*, ved. di Gironda Giuseppe.
	3079	» 50,000 —		
	3080	» 50,000 —		
	3081	» 40,000 —		
	3082	» 40,000 —		
Cons. 5 %	295296	360 —	Schirone Carlo, *Francesco*, Maria, Adele e Gemma di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre e nascituri dal detto Schirone Giovanni, dom. a Bari	Schirone Carlo, *Francesca*, Maria, Adele e Gemma di Giovanni, minori, ecc. come contro

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Tesoro quinquennali 7ª emissione Buoni tesoro quinquennali 8ª emissione	2123 2124 443 444	Cap. 7,200 — » 35,800 — » 900 — » 4,800 —	Ivancich Silvio, Guido, *Mario, Alberto* e Luigi fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Manzato Ada, ved. Ivancich. La prima e la terza rendita sono vincolate di usufrutto vitalizio a favore della madre.	Ivancich Silvio, Guido, *Mario-Alberto* e Luigi fu Luigi, minori, ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	186959	200 —	Genovese *Ida* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Puccia Carmelina ved. Genovese, dom. a Palermo.	Genovese *Edvige-Rosa-Irene-Ilda* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	217421	50 —	Genovese *Ida Edvige* fu Francesco, minore ecc. come la precedente.	
3.50 %	731323	602 —	Cortese Maria Teresa e *Franz-Pasquale* fu Pasquale, minori, sotto la patria potestà della madre Bigio Teresa di Antonio, ved. di Cortese Pasquale, dom. a Livorno	Cortese Maria-Teresa e *Luigi-Francesco-Pasquale* fu Pasquale, minori, ecc., come contro.
3.50 % cat. A	38364 38744	3,325 — 175 —	Cortese *Franz-Pasquale* fu Pasquale, minore, ecc., come la precedente.	Cortese *Luigi-Francesco-Pasquale* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	56800	315 —	Biasetti *Riccardo* fu Lorenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Bersano Rosa, ved. Biasetti, dom. a Savona (Genova).	Biasetti *Virgilio Carlo-Riccardo*, fu Lorenzo minore, ecc. come contro.
»	56801	365 —	Biasetti *Virgilio Riccardo* fu Lorenzo, minore, ecc. come la precedente.	Biasetti *Virgilio-Carlo-Riccardo* fu Lorenzo minore, ecc. come contro.
3.50 %	809511	1,750 —	Santangelo Domenico fu *Francesco*, dom. in Venosa (Potenza).	Santangelo Domenico fu *Giuseppe*, dom. come contro.
» »	31343 183265	2,310 — 1,400 —	Sacerdote Stella di Salomone, moglie di *Ferdinando Luciano* Rouff, dom. in Napoli, vincolata.	Sacerdote Stella di Salomone, moglie di *Luciano* Rouff, ecc., come contro.
Cons. 5 %	233109	220 —	Poli *Martino* fu Vitantonio, minore, sotto la patria potestà della madre Valenzano Giulia fu Antonio, ved. di Poli Vitantonio dom. a Rutigliano (Bari).	Poli *Giovanni-Martino* fu Vitantonio, minore, ecc. come contro.
3.50 %	385481	28 —	Beltrani *Teresa* fu Alfonso, nubile, dom. in Napoli, vincolata.	Beltrani *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
»	502072	49 —	Mollo Domenico di Angelo, dom. ad Aversa (Caserta).	Mollo Domenico di Angelo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom come contro
Cons. 5 %	94527	210 —	Scarfogliero *Maria* fu Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà della madre Gargiulo Candida ved Scarfogliero dom. a Torre del Greco (Napoli).	Scarfogliero *Grazia-Maria* fu Bartolomeo, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro triennale 10ª emissione	248	Cap. 1,500 —	Ravelli *Assunta* di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre.	Ravelli *Giovanna-Assunta* di Paolo, minore, ecc. come contro
Buono tesoro quinquennale 7ª emissione	705	» 4,200 —	*Dellacà Battista* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Emilia* fu Carlo, ved. *Dellaca*.	*Dellachà Ernesto Battista* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Maria-Emilia* fu Carlo, ved. *Dellacha*.
3.50 %	170845	700 —	Sterna *Aurelia* fu Luigi, dom. in Varallo (Novara).	Sterna *Aurelio* fu Luigi, dom. come contro.
»	226784	136.50	De Capitani *Antonietta* fu Antonio, moglie di Fossati Eugenio, dom. in Monza (Milano), vincolata.	De Capitani *Luigia Antonia* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
» »	440448 440452	875 — 350 —	Rivera *Nicola* fu Francesco, dom. in Asti (Alessandria). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Giovanelli Malvina fu Giuseppe, ved. di Rivera Francesco.	Rivera *Francesco-Nicola* fu Francesco, dom. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio, come contro.
Cons. 5 %	207500	2,500 —	Croce *Aurelia* fu Francesco, nubile, dom. a Camogli (Genova).	Croce *Maria-Aurelia* fu Francesco, nubile, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

III Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica o di commercio trascritti nell'aprile 1924.

1. Dichiarazione del 14 gennaio 1921:
Marchio di fabbrica vol 171, n. 87 reg att., n. 18531 reg gen. per contraddistinguere cioccolato.
Trasferito: da Buffa Luigi a Genova a Società Anonima Luigi Buffa & C a Genova.
(Atto di cessione fatto a Genova il 16 dicembre 1920, registrato il 28 dicembre 1920 all'ufficio demaniale di Genova, n. 4538, vol. 585, atti privati).

2. Dichiarazione del 12 novembre 1921:
Marchio di fabbrica vol. 40, n. 31 reg. att., n. 4075 reg gen. per contraddistinguere zucchero.
Trasferito da Tate Henry & Sons (Società) Ltd a Londra a Tate & Lyle Ltd. a Londra
(Atto di incorporazione fatto a Londra il 30 settembre 1921. registrato il 4 marzo 1924 all'ufficio demaniale di Torino, n. 9556, vol. 469, atti privati).

3. Dichiarazione del 7 settembre 1922:
Marchio di fabbrica vol 62, n. 75 reg. att., n. 6625 reg. gen per contraddistinguere termometri clinici.
Trasferito: da Zeal Giles Henry a Londra a Società G H. Zeal Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 3 luglio 1922, registrato il 1° settembre 1922 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1402, vol 591, atti privati)

4. Dichiarazione del 7 settembre 1922:
Marchio di fabbrica vol. 188, n 74 reg. att., n. 2038 reg. gen. per contraddistinguere termometri clinici.
Trasferito: da Zeal Giles Henry a Londra a Società G. H. Zeal Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 3 luglio 1922, registrato il 1° settembre 1922 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1402, vol. 591, atti privati).

5. Dichiarazione del 6 aprile 1923:
Marchio di fabbrica vol. 216, n. 30 reg. att., n. 23605 reg. gen. per contraddistinguere Panelle di cartone, ecc.
Trasferito da Minerals Separation Ltd. a Londra a Minerals' Separation & Powele Duffryn Coal Treatment & Briquetting C. Ltd. a Londra.
(Atto di cessione fatto a Londra il 22 marzo 1923, registrato il 30 marzo 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12723, vol. 325, atti privati).

6. Dichiarazione del 14 giugno 1923:
Marchio di fabbrica vol. 218, n. 100 reg. att., n. 24004 reg gen. per contraddistinguere minio nero e vernice antiruggine.
Trasferito: da Società Anonima Italiana Dédé a Roma a Godi di Godio Alberto (march.).
(Atto di cessione fatto a Roma il 11 maggio 1923, registrato il 7 giugno 1923 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15988, vol. 326, atti privati).

7. Dichiarazione del 7 dicembre 1923:
Marchio di fabbrica vol. 168, n. 19 reg. att., n 20910 reg gen per contraddistinguere prodotti vinicoli.
Trasferito da Savoretti Giuseppe a Torino a Ditta Industria Vinicola Italiana Noè Savoretti. Demonte & C. a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 31 ottobre 1923, registrato il 19 novembre 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1832, vol. 467, atti privati)

8. Dichiarazione del 10 dicembre 1923:
Marchio di fabbrica vol. 65, n. 29 reg att., n 6890 reg gen per contraddistinguere pelli.
Trasferito da Lanza Romeo a Torino a Lanza Camillo a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 28 novembre 1923, registrato il 4 dicembre 1923 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5613, vol. 467, atti privati).

9. Dichiarazione del 29 marzo 1924:
Marchio di fabbrica vol 43, n. 47 reg. att., n 4430 reg. gen. per contraddistinguere specifico antiemorroidale.
Trasferito da Weinreben Fabrik Pharmaceutischer Präparate, a Francoforte sul Meno (Germania) a Goedeke & C. Chemische Fabrik und Export Aktiengesellchaft a Lipsia.
(Atto di cessione fatto a Lipsia il 4 febbraio 1924, registrato il 24 marzo 1924 all'ufficio demaniale di Roma, n 12578, vol. 332, atti privati).

Roma, 23 dicembre 1924.

Il direttore: DE SANCTIS.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per alunni d'ordine.

		con punti
1.	Grella Stefano	232
2.	Nasini Italo	212
3.	Alpi Francesco	210
4.	Fiori Emanuele	202
5.	Bartolomei Raffaele	195
6.	Vomero Rocco	192
7.	Campolo Francesco	191
8.	Fabrocini Bernardino	190
9	Fano Vito	189
10	Locatelli Giulio	188
11	Briccetti Virgilio	187
12.	D'Amico Pennisi Carlo	186
13.	Guasoni Uberto	185
14.	Arioni Roberto	182
15	Trezza Renato	180
16.	Peluso Ignazio	179
17.	Arrico Umberto	174
18.	Riccardi Enrico	173
19.	Guerisoli Francesco	170
20.	Passalacqua A. Rugiero	168
21.	Sparano Pietro	167

Roma, 6 marzo 1925.

La Commissione:
GORRINI — CRIVELLARI — VIOLA.

Il segretario: NICOLAI.

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI MILITARI.

Proroga del concorso per la nomina di due tenenti chimici-farmacisti in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1925, la data di chiusura del concorso per la nomina di 2 tenenti chimici farmacisti in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo, di cui all'avviso in data 14 dicemebre 1924, (cioè la data di presentazione delle domande e dei relativi documenti da parte dei concorrenti) è stata prorogata al 15 giugno 1925, e quella d'inizio dei relativi esami al 20 luglio successivo

Roma 2 marzo 1925

Il contrammiraglio di divisione direttore generale:
G TANCA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.